

La Convenzione Europea e il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio



Convenzione Europea: condivisione internazionale della concezione di paesaggio: la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune; occorre cooperare per salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio;

La C. rappresenta un nuovo strumento giuridico internazionale dedicato esclusivamente al paesaggio ed *alla salvaguardia, alla gestione e alla pianificazione di tutti i paesaggi europei;*

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa firma a Firenze la Convenzione il 20.10.2000

Ratificata con L. 9.01.2006 n. 14

Il paesaggio coopera all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa; contribuisce al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

La C. riconosce che il paesaggio è in ogni luogo un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni: nelle aree urbane e nelle campagne, nei territori degradati, come in quelli di grande qualità, nelle zone considerate eccezionali, come in quelle della vita quotidiana;

PREAMBOLO CONVENZIONE EUROPEA

Popolazioni: devono poter godere di un paesaggio di qualità e poter svolgere un ruolo attivo nella sua trasformazione;

Paesaggio inteso come risorsa: la C. ne promuove la conservazione delle diverse identità e la loro salvaguardia, secondo principi di sviluppo sostenibile.

... la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare;

Il paesaggio rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, e la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione comportano diritti e responsabilità per ciascun individuo;

Disposizioni generali

definizioni

- a. **“Paesaggio”**: parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
- b. **“Politica del paesaggio”** formulazione, da parte delle autorità pubbliche competenti, dei principi generali e delle strategie che consentano l'adozione di misure specifiche finalizzate a salvaguardare gestire e pianificare il paesaggio;
- c. **“Obiettivo di qualità paesaggistica”** : formulazione per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;
- d. **“Salvaguardia dei paesaggi”** azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, del suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo d'intervento umano;
- f. **“Pianificazione dei paesaggi”** indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.

campo di applicazione: si applica a tutto il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani; ... i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. ... i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati.

Obiettivi: promuove la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare la cooperazione europea in questo campo.

Provvedimenti nazionali

- Riconoscere il paesaggio come componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione del loro comune patrimonio culturale e naturale, fondamento della loro identità;
- Attuare politiche per il paesaggio;
- avviare procedure di Partecipazione
- Integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio;

Misure specifiche: - sensibilizzazione

- formazione ed educazione

- individuazione dei propri paesaggi e valutazione

- Obiettivi di qualità paesaggistica

-Applicazioni: ogni parte si impegna ad avviare strumenti di intervento volti alla salvaguardia, gestione, pianificazione.

Accordo 19.04.2001 Stato-Regioni in materia di paesaggio, in applicazione dei principi della C. e in attesa ratifica della C.

gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione;

Autorizzazioni: controllo degli interventi: verifica dei valori riconosciuti dal vincolo, obiettivi di qualità paesistica, coerenza con prescrizioni piani

Obiettivi di qualità paesistica:

- a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;
- b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
- c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

Pianificazione paesistica

Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo;

- attuare forme di tutela e riqualificazione compatibili con il mantenimento delle caratteristiche dei luoghi e in funzione dei valori paesaggistici riconosciuti – ambiti territoriali
- misure di incentivazione e sostegno
- concertazione e partecipazione al processo di pianificazione

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs. 42/2004

Art. 2: Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici

**Tutela: esercitata dallo Stato e dalle Regioni: art.5 c.6
Stato: potestà di indirizzo e di vigilanza; potere sostitutivo**

Valorizzazione: art. 6

Parte Terza: per paesaggio si intendono parti del territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.

Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la definizione di indirizzi e criteri – attività di formazione

(art. 132)

Beni Paesaggistici (art. 134)

Pianificazione paesaggistica (art. 135): Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. ambiti territoriali

prescrizioni per obiettivi di qualità paesaggistica

Aree tutelate per legge (art. 142)

Elaborazione del Piano Paesaggistico (art. 143)

Autorizzazione (art.146): c. 4, 5, 6: relazione paesaggistica

Autorizzazione in via transitoria (art.159)